AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Prot. 29081 del 25/9/2014

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:
- il combinato disposto degli artt. 110 e 112 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo Dell'Agenzia Nazionale;
- l'articolo 48, c. 3, lettera c), il quale prevede, tra l'altro, che i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune/Provincia/Regione ove l'immobile è sito;

VISTO il Decreto n. 99/93 R.M.P. emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione in data 20 aprile 1995, divenuto definitivo con sentenza della Corte di Cassazione il 27 giugno 2007, con il quale è stata disposta, in danno di SANSONE Gaetano, nato a Palermo il 23/03/1941, e SANSONE Giuseppe, nato a Palermo il 05/05/1950, la confisca, tra l'altro, del complesso delle quote di capitale sociale della S.I.C.O.S. Srl, in liquidazione, società intestataria di:

- *un'unità immobiliare sita in Palermo, via Alias Francesco Maria 7; piano scantinato 2, CTG. C6, identificata in catasto al fg. 40, p.lla 2428, sub 200 (Kb 171114)*

VISTA la nota prot. n. 24886 del 17/10/2013 con cui il Presidente del Tribunale di Palermo ha rappresentato l'esigenza di acquisire uno o più locali da destinare alla conservazione degli atti processuali;

VISTO che, con la nota prot. n. 2321 del 24/01/2014, l'Agenzia Nazionale ha invitato gli enti territoriali cui i beni sono destinabili a formulare una manifestazione di interesse all'utilizzo del cespite sopra indicato:

VISTA la nota prot. n. 17120 del 26/05/2014 con cui il Comune di Palermo ha manifestato l'interesse all'assegnazione dell'immobile in argomento per destinarlo a finalità istituzionali ed, in particolare, per assegnarlo al Tribunale di Palermo;

VISTA la nota prot. n. 20306 del 24/06/2014, con cui il dott. Antonio Fresina, n.q. di liquidatore della società intestataria del cespite in questione, giusta nomina effettuata nell'assemblea

straordinaria del 20/12/2013, ha rappresentato che, alla luce di quanto evidenziato dall'analisi della documentazione contabile, l'estromissione dal patrimonio societario dei predetti beni non pregiudica, in termini di insussistenza passiva, il percorso liquidatorio intrapreso;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

RITENUTO, nelle more della ricostituzione del Consiglio Direttivo, di procedere con urgenza all'assegnazione all'ente richiedente del cespite di cui si tratta, considerata la necessità di disporre di nuovi locali per la conservazione degli atti processuali delle Sezioni Distaccate recentemente accorpate al Tribunale di Palermo, e che la destinazione dello stesso è effettuata in conformità del dettato normativo;

DECRETA

l'unità immobiliare sita in Palermo, via Alias Francesco Maria 7; piano scantinato 2, CTG. C6, identificata in catasto al fg. 40, p.lla 2428, sub 200 (Kb 171114), è trasferita, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, al Patrimonio indisponibile del Comune di Palermo per destinarlo a finalità istituzionali ed, in particolare, per assegnarlo al Tribunale di Palermo.

Eventuali oneri e i pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il presente provvedimento potrà essere revocato.

Luogo e data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)

Il Referente dell'Area Sicilia
(dott.ssa A. M. Manzo)